



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 29.07.2026

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITO NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028, E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026-2028 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno 2026 addì 29 del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Dante Alighieri 1 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Bondo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. Partecipano, presenti all'introduzione della trattazione della presente deliberazione, il Sindaco ed i Consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	BAZZOLI	FRANCO	SINDACO	X	
2	AMISTADI	ANDREA	VICESINDACO	X	
3	BAZZOLI	ISABEL	CONSIGLIERE	X	
4	BIANCHI	LUIGI BRUNO	CONSIGLIERE	X	
5	BONAZZA	LARA	CONSIGLIERE		X
6	BONAZZA	LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
7	COVA	MARCO	CONSIGLIERE	X	
8	FERRARI	ALBERTO	ASSESSORE	X	
9	FERRARI	EVELYN	ASSESSORE	X	
10	PANDOLFI	DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
11	SALVADORI	MATTEO	CONSIGLIERE		X
12	SALVADORI	FRANK	CONSIGLIERE	X	
13	VALENTI	IRENE	ASSESSORE	X	
14	VALENTI	MASSMO	CONSIGLIERE		X
15	VIVIANI	PAOLO	ASSESSORE		X
TOTALE:				<u>11</u>	<u>4</u>

Assiste e verbalizza la Segretaria comunale dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Franco Bazzoli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITO NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028, E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026-2028 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.”
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29 dicembre 2025 ad oggetto: “Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: approvazione del Documento unico di programmazione 2026-2028.”.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 con relativi allegati e la nota integrativa”.

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: primo provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 4 dd. 14.01.2026;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 04.03.2026;
- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: secondo provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 23 dd. 04.03.2026;

- aggiornamento del programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 – prima variazione del Consiglio comunale approvata con delibera n. 7 dd. 31.03.2026;
- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: terzo provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 35 dd. 03.04.2026;
- aggiornamento del programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 – seconda variazione del Consiglio comunale approvata con delibera n. 22 dd. 30.04.2026;
- prima variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio finanziario 2026-2026 – ai sensi art. 175, commi 5-bis lettera e-bis), variazione di cassa e variazione al piano esecutivo di gestione 2026-2025 approvate con delibera della Giunta comunale n. 57 dd. 17.06.2026;
- Variazioni del Responsabile del servizio finanziario approvate con determina n. 131 dd. 01.07.2026 ai sensi art. 175, comma 5-quater, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione (detto anche D.U.P.) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente è atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, e tra Documento unico di Programmazione e Bilancio vi deve essere una costante correlazione e coordinamento che poi deve essere mantenuta quando si introducano modificazione agli atti di programmazione rispetto ai quali il bilancio deve essere coerente, e ove necessario anche apportando apposite variazioni;

Evidenziato che vi sono dei fatti che inducono a modificare alcune parti della programmazione contenuta nel Documento unico di Programmazione ed in particolare rispetto a quanto contemplato nel Programma pluriennale delle Opere pubbliche, inserito nel Documento Unico di Programmazione approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 dicembre 2025, l'Amministrazione intende aggiornarlo con riferimento alle opere indicate come evidenziato nell'allegato A principalmente per:

- aggiornare gli stanziamenti di opere o manutenzioni straordinarie già previste o inserirne di nuove in base alle nuove esigenze evidenziate dall'Amministrazione o spostare e aggiornare le opere in aree di inseribilità in attesa di definire l'ammontare definitivo e il cronoprogramma della spesa;

Visto l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. [...omissis...]

Ritenuto necessario procedere con l'asestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota prot.n. 5493 dd. 11.06.2026 la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- segnalare eventuali variazioni di voci di entrata o di uscita che in base alla gestione si ritengano necessarie;

Rilevato che la Responsabile dell'area amministrativa – affari generali con lettera prot.n. 6188 dd. 02.07.2026 ha dichiarato

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio e l'inesistenza di situazioni che potrebbero portare al riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- la sussistenza di un ricorso pendente avanti il Consiglio di Stato presentato avverso la sentenza del TGRA nr. 177/2025 favorevole al Comune di Sella Giudicarie e altri, rispetto a cui con deliberazione di consiglio comunale nr. 3 del 23.02.2026 il Comune ha conferito incarico di difesa legale all'avv.to Flavio Maria Bonazza. A titolo di prudenza questo Ente ha già provveduto ad accantonare uno stanziamento idoneo a fronteggiare l'eventuale soccombenza in giudizio.

Rilevato che la Responsabile del servizio tributi del Comune con lettera prot.n. 5725 dd. 19.06.2026 ha segnalato che non ci sono aggiornamenti rispetto a quanto già segnalato per il conto consuntivo 2025 e dichiarato quindi:

- la potenziale permanenza di un possibile debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza n. 37/2023 del 14 novembre 2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che ha confermato una sentenza di 1° grado sfavorevole al Comune in un contenzioso nel quale erano stati contestati degli avvisi di accertamento in materia di ICI. Il Comune era stato condannato al pagamento di spese di causa per complessivi Euro 10.000,00, oltre ad accessori di legge. Ad oggi né dalla controparte, né dal legale che ha curato la causa sono pervenute richieste di pagamento. Considerando che quindi la liquidazione comprende oltre alle spese di causa anche gli oneri accessori si ritiene prudentiale mantenere un accantonamento di Euro 20.000,00 in costanza di diritto di controparte ad esigere il pagamento, fino a maturata prescrizione.
- con deliberazione di giunta comunale nr. 15 del 20.02.2025 il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado per difendere la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ad esso favorevole, consistente nella pretesa del pagamento delle sanzioni di Euro 1.940,34 e refusione delle spese di lite fissate in primo grado in Euro 1.000. Pertanto, non avendosi certezza dell'esito giudiziale della vertenza, in via prudentiale si ritiene di costituire un accantonamento di Euro 5.000,00 qualora il Comune risulti soccombente con condanna alla rifusione delle spese di lite verso la controparte.

Rilevato che gli altri responsabili del Comune con lettera prot.n. 5587 dd. 16.06.2026, prot. n. 5626 dd. 17.06.2026, prot.n. 5757 dd. 19.06.2026, prot. n. 5802 dd. 22.06.2026, prot. n. 6188 dd. 02.07.2026 e prot.n. 6521 dd. 10.07.2025 hanno comunicato:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio e l'inesistenza di situazioni che potrebbero portare al riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Considerato che il sostituto responsabile dei lavori pubblici e manutenzione immobili sollecitato con prot. n. 6198 non ha fatto pervenire nessuna comunicazione in merito si ritiene che, come indicato nel sollecito, il responsabile non ha niente da segnalare.

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi sopra citate, dopo la variazione di assestamento generale, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa (prot.n. 6808 dd. 20.07.2026);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio di previsione in euro 59.302,96 e accantonato nel risultato di amministrazione in euro 85.123,86;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Considerato che con delibera del Consiglio comunale di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025 ed è quindi stato determinato l'avanzo di amministrazione al 31.12.2025 così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	5.818.440,61
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2025	85.123,86
Accantonamento quota TFR personale dipendente	190.496,78
Fondo indennità fine mandato Sindaco	2.395,40
Fondo rischi contenzioso	1.163.798,58
Fondo perdite società partecipate	0,00

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da legge	14.664,48
Vincoli derivanti da trasferimenti	140.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.550,00
Parte destinata agli investimenti	1.086.901,27
Parte disponibile	3.129.510,24

Preso atto che quindi sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa) nonché per la soddisfazione dei programmi evidenziati dall'Amministrazione, si è predisposta la presente variazione di assestamento generale;

Evidenziato che in base a questi presupposti è stata predisposta la presente variazione di bilancio che ha seguenti finalità:

1) in parte corrente:

- l'incremento o la riduzione dello stanziamento di alcuni capitoli di spesa o entrata corrente sulla base della gestione in corso e sulla base degli atti che l'Amministrazione ha adottato e intende adottare;
- l'inserimento di spese correnti non ricorrenti sull'esercizio finanziario 2026 finanziate per euro 70.000,00 con canoni aggiuntivi, sull'esercizio finanziario 2027 finanziate per euro 14.430,00 con canoni aggiuntivi e sull'esercizio finanziario 2028 finanziate per euro 80.900,00 con canoni aggiuntivi come consentito dal protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 approvato con deliberazione della G.P. n. 2982 il 23 dicembre 2010 e in particolare l'art. 14 "Utilizzo dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi" che prevede che gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare:
 - a) la spesa relativa a interventi in conto capitale;
 - b) la spesa corrente di natura una tantum e la spesa corrente afferente progetti di sviluppo economico del territorio;

2) in conto capitale:

- procedere alle variazioni in grassetto evidenziate nell'allegato C alla presente deliberazione;

Rilevato quindi che:

- il presente provvedimento comporta modifiche alla parte finanziaria del DUP 2026-2028 nonché alla parte 3.3.3 "Programma pluriennale delle opere pubbliche";
- la presente variazione riguarda sia la parte corrente che la parte in conto capitale della spesa;
- non viene alterato l'equilibrio economico degli esercizi 2026-2028;
- la presente variazione comporta modifiche all'esercizio 2026, 2027 e 2028;
- la presente variazione comporta l'utilizzo di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per euro 705.230,83;
- la presente variazione utilizza avanzo economico derivante da una entrata non ricorrente (IVA a credito split payment commerciale) per un importo di euro 20.000,00 per finanziare spese di investimento;

Considerato che con il presente atto viene variato anche:

- il prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento anno 2026 allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028 come da prospetto allegato C alla presente deliberazione;

- i “Prospetti indicanti i proventi dei beni di uso civico delle frazioni e la loro destinazione” prospetti allegato D ;

Visto l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

Visto il comma 785 della Legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205 che elimina l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni di bilancio;

Rilevato poi che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 27/07/2026 prot. n. 7049 come previsto dall'art. 210 della L.R. 2/2018 e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato E);

Appurato che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, stante l'urgenza di impegnare alcune spese oggetto della presente variazione di bilancio in tempi brevi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa
- Visto lo statuto comunale
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con relativi allegati e la nota integrativa;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27.02.2026 di approvazione del P.E.G. 2026-2028 (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 27.02.2026 di approvazione del P.I.A.O. 2026-2028;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal sostituto Funzionario responsabile del servizio lavori pubblici per la parte relativa all'aggiornamento al Programma pluriennale delle opere pubbliche (allegato A);
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt.

185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;

- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTI INOLTRE:

- l'art. 126 del Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 6, 49, 53, 88, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori nominati in apertura di seduta, resi separatamente anche con riguardo all'immediata eseguibilità da imprimere alla presente deliberazione.

DELIBERA

1. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegate al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari;
2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. Di approvare le modifiche al punto 3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione;
4. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), variazione che si sostanzia nell'allegato B;
5. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato B;
6. Di approvare le modifiche al prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l'anno 2026-2028 allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028 (allegato C);
7. Di approvare le modifiche ai "Prospetti indicanti i proventi dei beni di uso civico delle frazioni e la loro destinazione" allegato D;

8. Di dare atto che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla presente variazione di bilancio come risulta da parere allegato E;
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2026;
10. Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione anche alla parte finanziaria del DUP 2026-2028;
11. Di dare atto che con provvedimenti successivi la Giunta comunale effettuerà le opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione, nonché alle dotazioni di cassa;
12. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
13. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;
14. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Consigliere delegato alla firma
Ing. Andrea Amistadi
sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Franco Bazzoli
sottoscritto digitalmente

La Segretaria comunale
dott.ssa Lara Fioroni
sottoscritto digitalmente